FONDAZIONE per la FORMAZIONE FORENSE dell'ORDINE degli AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE

Avv. SILVIA PUCCI
Via L. S. Cherubini n. 20 - 50121 Firenze
Tel.: 055.211217
avvocato.silviapucci@gmail.com

CORSO DI FORMAZIONE PER CURATORE SPECIALE E AVVOCATO DEL MINORE NEL PROCESSO CIVILE

L'INCONTRO CON IL MINORE IN RELAZIONE ALLA SUA ETA': COME INFORMARLO, COME ASSISTERLO E COME RAPPRESENTARNE GLI INTERESSI

Terzo Incontro: 11 giugno 2021

LE RAGIONI DELL'INCONTRO CON IL MINORE

L'incontro con il minorenne rappresenta un momento **centrale** dell'attività del curatore speciale, qualsiasi sia l'età del proprio assistito, la cui necessità s'impone tenuto che:

- il minorenne è il protagonista principale della vicenda processuale ed esistenziale di cui il curatore si deve occupare;
- il minorenne è il proprio assistito, che il curatore deve rappresentare e di cui deve difendere l'interesse, compito che non potrebbe espletare pienamente senza conoscere e avere davanti agli occhi quel bambino, che, a prescindere dall'età, avrà determinate caratteristiche, un suo modo di porsi e di parlare;
- se il minorenne è dotato di capacità di discernimento, sarebbe altrimenti impossibile per il curatore instaurare con lui un dialogo ed un rapporto di fiducia.

- Gli atti processuali e le risultanze istruttorie, per quanto ben descrivano il minorenne, non possono sostituire l'incontro con lui, quale fondamentale strumento di conoscenza diretta della condizione e dell'opinione di quel bambino/ragazzo, oltre che di effettiva comprensione del contenuto degli atti istruttori che lo riguardano.

L’INCONTRO O MEGLIO GLI INCONTRI CON IL MINORE

- Di regola il curatore, una volta ricevuta la nomina, deve **incontrare il prima possibile** il proprio assistito minorenne.
- Al **primo incontro** dovranno poi di norma seguire **altri incontri** nel corso del procedimento giudiziario:
    - ogniqualvolta se ne presenti l’opportunità **in presenza di eventi significativi per l’esistenza del minorenne**, comunque collegati al giudizio in corso;
    - in coincidenza di **momenti salienti del procedimento** *(ad es. prima dell’ascolto del ragazzo da parte del Giudice, quando previsto; se del caso prima della precisazione delle conclusioni; a seguito dell’emissione di un provvedimento giudiziario di contenuto decisorio),* sia al fine di fornire di volta in volta informazioni e spiegazioni al proprio assistito, sia allo scopo di raccoglierne l’opinione e di confrontarsi con lui, oltre che in generale al fine di instaurare e coltivare quella relazione di fiducia che è necessaria in ogni rapporto di rappresentanza e difesa.

LE POSSIBILI ECCEZIONI

Possono configurarsi alcune **limitate eccezioni** alla necessità per il curatore di incontrare in tempi rapidi il proprio assistito minorenne:

- **quando non occorra che il curatore abbia una conoscenza personale del minore e ne possa apprezzare l'interesse a prescindere da un incontro con lui**: si pensi al caso di nomina del curatore ex art. 320, ultimo comma cod. civ., in presenza di un conflitto di interessi patrimoniali tra i genitori ed un bambino in tenera età, non in grado di esprimere una valutazione in merito alla questione patrimoniale che lo riguarda e del quale il curatore deve e può apprezzare l'interesse economico a prescindere da un incontro con lui;
- **quando l'incontro con il minore, quantomeno provvisoriamente, risulti in contrasto con il suo interesse:** si pensi al caso in cui il proprio assistito si trovi in una condizione di particolare fragilità psicologica ed il personale specialistico che lo segue sconsigli un suo immediato incontro con il curatore; ovvero quando, all'atto della nomina del curatore, siano in corso particolari accertamenti istruttori, quale un incidente probatorio in sede penale che preveda l'audizione del minorenne vittima di reato, circostanza che può rendere opportuno un rinvio dell''incontro al fine di evitare eventuali interferenze con l'altro processo pendente.

IL CURATORE DEVE ESSERE AUTORIZZATO DAI GENITORI?

Art. 56, primo e secondo comma del Codice deontologico forense:

"1. L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, ***sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi****.*

2. L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse".

- Il **previo consenso dei genitori**, di regola necessario per l'ascolto del minore da parte dell'avvocato, **non è previsto per il curatore**, in quanto la norma regolamentare lo esclude in presenza di un conflitto di interessi con i genitori, che rappresenta il presupposto proprio della nomina del curatore speciale.

L’ATTIVITA’ PREPARATORIA DELL’INCONTRO

Prima dell’incontro con il minorenne, il curatore deve compiere un’accurata attività preparatoria di **conoscenza ed esame della vicenda che coinvolge il suo assistito**: al momento del ricevimento della nomina, il rappresentante-avvocato non conosce infatti nient’altro della vicenda di quel bambino/ragazzo, fatte salve le sintetiche informazioni desumibili dalla motivazione e dal dispositivo del provvedimento giudiziale.

- In particolare, l’attività preparatoria dell’incontro si articola:

  1) nella richiesta di copia del fascicolo civile;
  2) nello studio degli atti del fascicolo;
  3) se del caso, nella previa richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, qualora il minorenne si trovi nelle relative condizioni di legge, indipendentemente dal reddito dei genitori, in presenza di un conflitto di interessi con loro.

L’ATTIVITA’ PREPARATORIA: LA RICHIESTA DI COPIA DEL FASCICOLO

Quale primo adempimento successivo alla nomina, preliminare all’incontro con il minorenne, il curatore deve **acquisire al più presto copia integrale del fascicolo** contenente gli atti del relativo procedimento civile, a seconda dei casi:

- presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni, ove i fascicoli sono esclusivamente in formato cartaceo;
- presso la cancelleria della Corte d’Appello-Sezione minorenni, ove i fascicoli, per la parte relativa al secondo grado (reclamo o appello) sono telematici, con accesso diretto da parte del curatore se nominato dalla Corte o altrimenti previa istanza di visibilità, mentre sono in formato cartaceo per quanto riguarda il fascicolo di primo grado che dovrà pervenire dal T.M.;
- presso la cancelleria del Tribunale ordinario, con accesso diretto al fascicolo telematico.

L’ATTIVITA’ PREPARATORIA: LO STUDIO DEL FASCICOLO

Prima di incontrare il minorenne, il curatore deve **studiare con attenzione gli atti del fascicolo civile**, che potranno essere più o meno numerosi a seconda della fase del processo in cui è intervenuta la sua nomina:

- se la stessa è avvenuta all’apertura del procedimento, il fascicolo potrà infatti contenere le iniziali segnalazioni del caso alla Procura minorile, le prime indagini degli operatori socio-sanitari o relazioni di specialisti;
- se la nomina è invece intervenuta nel corso del procedimento, il curatore si troverà ad esaminare anche verbali di udienza, atti istruttori e provvedimenti giudiziari già emessi.

LO STUDIO DEL FASCICOLO: SEGUE

Lo studio preliminare del fascicolo e l'accurata conoscenza delle vicende e della situazione del minorenne risultano necessari per il curatore al fine di:

- **essere in grado di svolgere correttamente i propri compiti**, che si esplicano attraverso l'incontro: informare il minorenne, sottoporgli le questioni più rilevanti, raccoglierne l'opinione e poter prestare attenzione a certi dettagli nel corso del colloquio;
- **instaurare un dialogo e un rapporto fiducia con quel bambino/ragazzo**, che certamente potrebbe restare ferito e deluso, qualora il curatore dimostrasse di non conoscere bene la sua storia o particolari delle sue vicende personali e familiari;
- apprendere **chi sono gli operatori dei servizi socio-sanitari** *(ad es. l'assistente sociale, lo psicologo, il NPI)* **che seguono il caso** di quel minorenne ed ai quali potersi rivolgere per acquisire ulteriori preliminari informazioni o chiarimenti riguardo alla sua condizione;
- conoscere **dove si trova ed è collocato il proprio assistito** (ad es. in ospedale, in una casa famiglia, presso i genitori, gli affidatari, ecc.);
- capire **chi interpellare da un punto di vista pratico per organizzare l'incontro**.

LA CONVENZIONE DI STRASBURGO DEL 1996 SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI FANCIULLI

(stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con Legge 20 marzo 2003, n. 77:)

- **Art. 3**. ***Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelle procedure***:

"Ad un fanciullo che è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, sono conferiti nelle procedure dinnanzi ad un'autorità giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

a) ricevere ogni informazione pertinente;

b) essere consultato ed esprimere la sua opinione;

c) essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione".

- **Art. 9.** ***Designazione di un rappresentante***:

"1. Nelle procedure che interessano un fanciullo, se, in virtù del diritto interno, coloro che hanno responsabilità di genitore si vedono privati della facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto d'interessi con lo stesso, l'autorità giudiziaria può designare un rappresentante speciale per il fanciullo in tali procedure.

2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorità giudiziaria abbia facoltà di designare un rappresentante speciale, se del caso un avvocato, per rappresentare il fanciullo".

- ***Art. 10*** individua **tre compiti del rappresentante-avvocato del minorenne**:

"1. Nel caso di procedure che interessano un fanciullo dinnanzi ad un'autorità giudiziaria, il rappresentante deve, a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo:

a) fornire al fanciullo ogni informazione pertinente, se quest'ultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente;

b) fornire spiegazioni al fanciullo, se quest'ultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, in merito alle eventuali conseguenze dell'attuazione pratica della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni azione del rappresentante;

c) determinare l'opinione del fanciullo ed informarne l'autorità giudiziaria".

LA CAPACITA' DI DISCERNIMENTO

Ai sensi dell'art. 10 della Convenzione di Strasburgo del 1996:

- i primi due compiti del rappresentante-avvocato di fornire informazioni e spiegazioni sono riferiti alle **persone di età minore dotate di capacità di discernimento secondo il diritto interno**;
- il terzo compito di rendersi edotto dell'opinione del proprio assistito e di portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria è riferito a **tutti i minorenni, di qualsiasi età**.

- La **capacità di discernimento** è definita in dottrina come "*l'attitudine del soggetto alla formulazione di un giudizio valutativo in ordine alle proprie situazioni esistenziali*" (F. Scaglione, "Ascolto, capacità e legittimazione del minore", in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2014, 1, 437): presuppone che il minorenne sia maturo e consapevole della sua condizione ed in grado di interagire e rispondere alle domande dell'interlocutore.
  - **Art. 336-bis cod. civ.** ***Ascolto del minore***:

"*1.* ***Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento*** *è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato*".

- ✓ Ai fini dell'ascolto del minore, la norma pone **una presunzione legale relativa di capacità di discernimento del minorenne all'età di dodici anni** - salvo che tale capacità non debba essere esclusa per una condizione personale del bambino (ad es. ritardi o patologie) - prevedendo ad integrazione che tale capacità possa ricorrere anche ad un'età inferiore.

LA CAPACITA' DI DISCERNIMENTO: SEGUE

Il curatore può **verificare la capacità di discernimento** del minore (in particolare se infra-dodicenne):

- nella fase preparatoria dell'incontro, richiedendo al riguardo **chiarimenti agli specialisti ed agli operatori socio-sanitari** che già seguono il bambino, informandosi anche in merito alla consapevolezza che il minore abbia degli eventi oggetto del procedimento giudiziario;
- nel corso dell'incontro, a seconda dell'età del minore, facendosi **affiancare dall'operatore di riferimento, preferibilmente esperto in psicologia**, che lo aiuti nella comprensione della capacità di discernimento del minore, della quale potrà egli stesso rendersi conto, anche ad es. a fronte del tipo di domande poste dal proprio assistito.

IL COMPITO DI FORNIRE INFORMAZIONI AL MINORE

<u>Art. 10</u> Convenzione Strasburgo: *"a) fornire al fanciullo ogni informazione pertinente, se quest'ultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente".*

<u>Art. 2</u> Convenzione Strasburgo. *Definizioni*: *"Ai fini della presente Convenzione, s'intende per:*
d) ***«informazioni pertinenti»*** *le informazioni appropriate in considerazione dell'età e del discernimento del fanciullo, che saranno fornite allo stesso per consentirgli di esercitare pienamente i suoi diritti, salvo se la comunicazione di tali informazioni potrebbe nuocere al suo benessere".*

In generale, il curatore informerà il minorenne:

- **sul proprio ruolo di rappresentante e difensore**, muovendo dalla propria nomina da parte del giudice del procedimento e dai compiti che gli sono stati assegnati, in particolare: riportare l'opinione e la volontà del bambino all'Autorità Giudiziaria, chiarendo anche la possibilità che sia direttamente ascoltato dal giudice; curare l'interesse e fare richieste per il minore;
- **sul procedimento che si sta svolgendo** e nel cui ambito è stato nominato: quale ne sia l'oggetto; le richieste che possono essere avanzate per il minore; la funzione degli interventi che dovessero essere già stati disposti; il ruolo e le possibili decisioni che può assumere il giudice;
- **sull'importante ruolo che il minorenne riveste nel procedimento**, sottolineando la centralità che la considerazione del suo interesse assume nelle decisioni del giudice e chiarendo che proprio a sua tutela sono state incaricate varie figure professionali.

IL COMPITO DI FORNIRE INFORMAZIONI: SEGUE

- Il curatore **dovrà incontrare più volte il suo assistito**, **in coincidenza di momenti salienti del procedimento** *(ad es. prima dell'eventuale ascolto del ragazzo da parte del Giudice; prima della precisazione delle conclusioni, ecc.)*: in particolare, è molto importante che il curatore incontri il minorenne per **comunicargli l'esito del giudizio**, prestando particolare attenzione e cura nell'adempimento del dovere informativo, qualora il provvedimento giudiziario non accolga il punto di vista del minorenne.

- ✓ Su questo punto insistono in particolare le **Linee Guida per una giustizia a misura di minore**, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010 e costituenti uno strumento di *soft law*:

> **(LG, IV, E, 75)** "***l'avvocato, il tutore ad litem o il rappresentante legale del minore dovrebbe comunicare e spiegare a quest'ultimo la decisione assunta o la sentenza pronunciata*** *in un linguaggio adatto al suo livello di comprensione, e fornirgli le informazioni necessarie sulle eventuali misure che potrebbero essere prese, quali l'appello o meccanismi di ricorso indipendenti*".
>
> **(LG, IV, D, 49)** "*le sentenze e le ordinanze che riguardano i minori dovrebbero essere debitamente motivate e spiegate loro in un linguaggio che essi possano comprendere,* ***specie le decisioni in cui i loro punti di vista e le loro opinioni non sono stati seguiti***".

IL COMPITO DI FORNIRE SPIEGAZIONI AL MINORE

Art. 10 Convenzione Strasburgo: *"b) fornire spiegazioni al fanciullo, se quest'ultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, in merito alle eventuali conseguenze dell'attuazione pratica della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni azione del rappresentante"*

Al riguardo il rappresentante-avvocato:

- chiarirà al minore che **potrà esprimere liberamente la sua volontà sia a lui che al giudice**, quando sarà previsto il suo ascolto in giudizio e che le sue richieste saranno prese seriamente in considerazione ma non necessariamente accolte. In proposito, le **Linee guida** prevedono che:

(**LG, IV, D, 48**) *"dovrebbe essere spiegato ai minori che il diritto di essere ascoltati e di vedere i loro punti di vista tenuti in debita considerazione non determina necessariamente la decisione finale"*.

- chiarirà al minore le conseguenze dell'attuazione delle sue richieste e dei suoi comportamenti. In proposito, le **Linee guida** prevedono che:

(**LG, IV, D, 41**) *"gli avvocati dovrebbero fornire al minore tutte le informazioni e spiegazioni necessarie relativamente alle eventuali conseguenze dei suoi punti di vista e/o delle sue opinioni"*.

- rassicurerà il minorenne che riferirà al giudice la sua volontà e le sue richieste, spiegandogli anche **il proprio compito di formarsi ed esprimere al giudice la propria opinione sulle decisioni da assumere nel suo interesse**, opinione che potrà anche essere diversa da quella del proprio assistito;
- spiegherà al minore le possibili azioni che il curatore stesso può porre in essere nel processo.

IL COMPITO DI RACCOGLIERE L'OPINIONE DEL MINORE

Art. 10 Convenzione Strasburgo: *"c) determinare l'opinione del fanciullo ed informarne l'autorità giudiziaria"*.

- L'art. 10 della Convenzione di Strasburgo del 1996 riferisce il compito del rappresentante-avvocato di rendersi edotto della volontà del minore e di portarla a conoscenza dell'Autorità giudiziaria a tutti i minorenni, a prescindere dalla loro età e dalla loro capacità di discernimento.

- ✓ La **Relazione di accompagnamento alla Convenzione di Strasburgo** prevede la particolare ipotesi che:

  "*il fanciullo potrebbe avere un'età o trovarsi in una condizione tale da non poter comprendere le spiegazioni o da non essere in grado di esprimere la sua volontà*".

L'incontro con i bambini in tenera età è in ogni caso importante, in quanto consente al curatore di raccogliere elementi utili a ricostruirne e riportarne l'opinione al giudice. In particolare, attraverso l'incontro, il curatore potrà:

- ❑ fare esperienza diretta del contesto di vita quotidiana del bambino (*se ad es. si trovi in casa famiglia*) e se del caso potrà osservarne le modalità di interazione;
- ❑ richiedere alle persone che si occupano del suo accudimento eventuali chiarimenti e informazioni aggiuntive sul minore (*ad es. sulle sue abitudini quotidiane, sui suoi comportamenti, sulle reazioni agli incontri con i genitori, ecc.*);
- ❑ riscontrare le informazioni già fornite sul bambino dagli operatori socio-sanitari e degli specialisti, le cui relazioni rappresentano per il curatore strumenti fondamentali di comprensione dei bisogni del minore;
- ❑ svolgere anche un'importante funzione di garanzia e di controllo rispetto alla condizione del minore, che di regola il giudice non incontrerà, non essendone previsto l'ascolto per ragioni di età.

IL COMPITO DI RACCOGLIERE L'OPINIONE DEL MINORE: SEGUE

Riguardo al compito di rendersi edotto dell'opinione del minore, la **Relazione di accompagnamento alla Convenzione di Strasburgo** sottolinea in generale **l'importanza del linguaggio non verbale**, rilevante per tutti i minorenni, a prescindere dall'età: il curatore deve quindi saper prestare attenzione, cogliere e riportare al giudice anche **eventuali atteggiamenti significativi** manifestati dal proprio assistito durante l'incontro.

Nei casi in cui il minorenne esprima una propria opinione, il curatore:

- dovrà sempre **riportare al giudice la volontà manifestata dal proprio assistito**, che potrà anche mutare nel corso del procedimento: per il suo rapporto privilegiato e continuativo con il minorenne, il curatore è infatti il soggetto che meglio di ogni altro è nella posizione, non solo di avere immediata conoscenza degli eventi della vita del proprio assistito, ma anche di recepire nel tempo la sua opinione e le sue aspirazioni;
- tenuta sempre in debita considerazione la volontà del bambino, tanto più quanto maggiore è la sua capacità di discernimento, **il curatore dovrà in ogni caso sempre esprimere al giudice il proprio parere circa le migliori modalità di tutela del suo interesse**: ciò in particolare nel caso in cui le richieste fatte dal minore siano a suo giudizio non rispondenti ai suoi bisogni ed al suo interesse. Al riguardo, **la Relazione di accompagnamento alla Convenzione di Strasburgo** prevede la particolare ipotesi che:

  "il fanciullo potrebbe esprimere una volontà non rispondente ai propri reali bisogni, ma indotta dagli adulti".

- Il curatore dovrà riportare al giudice l'opinione del minorenne ed il proprio parere con **modalità preferibilmente scritta**, nelle forme di rito e nel **rispetto del principio del contraddittorio** con tutti i difensori delle altre parti.

IL RISPETTO DELLA DIGNITA' DI PERSONA E DI PARTE DEL MINORE

- Nell'adempiere ai propri compiti, il curatore deve sempre rispettare **la dignità di persona e di parte del procedimento del suo assistito**: ciò implica tra l'altro fornire al minorenne informazioni e spiegazioni veritiere anche se talora difficili e dolorose (ad es. quando si tratti di comunicargli le motivazioni del suo eventuale allontanamento dal nucleo familiare, del suo inserimento in una comunità educativa o delle limitazioni nei suoi rapporti con i genitori).

- ✓ In proposito, la **Relazione esplicativa alle Linee Guida per una giustizia a misura di minore** sottolinea l'importanza del ruolo informativo dell'avvocato, in quanto talora il ragazzo può aver ricevuto informazioni parziali e distorte:

> (**Relazione LG, IV, A, 52**) "*Può accadere che i minori non ricevano informazioni complete e oggettive. I genitori non sempre condividono tutte le informazioni pertinenti e quelle che forniscono possono essere poco obiettive. In questo contesto, il ruolo svolto dagli avvocati, dai mediatori civici e dai servizi legali per i minori è molto importante*"

- Le informazioni e le spiegazioni devono inoltre essere fornite dal curatore con un **linguaggio comprensibile ed adeguato all'età, al grado di maturità ed alle capacità del minorenne**, come previsto dalle stesse **Linee Guida**:

> (**LG, IV, D, 39**) "*gli avvocati che rappresentano i minori dovrebbero ricevere una formazione continua e approfondita ed essere in grado di comunicare con i minori in base al loro livello di comprensione*".

- Il compito del curatore deve essere espletato mantenendo un complesso equilibrio tra l'esigenza di informare e orientare il ragazzo al fine di consentirgli l'esercizio dei suoi diritti e la necessità di procedervi con cautela, nel rispetto della sua età e del suo grado di maturità.

LE MODALITA' DELL'INCONTRO CON IL MINORE

In mancanza di una previsione normativa, utili indicazioni riguardo alle modalità dell'incontro con il minorenne sono fornite dalle **Linee guida del curatore speciale del minore nei procedimenti civili**, elaborate dall'Unione Nazionale Camere minorili:

(**Linee Guida U.N.C.M. n. 10**) *"il curatore speciale del minore si adopera affinché i colloqui/incontri con il proprio assistito avvengano valutando* ***la migliore modalità in relazione all'età del minore ed alle condizioni psico-fisiche dello stesso****, anche avvalendosi della collaborazione dei genitori, del suo terapeuta, dei servizi sociali, dell'eventuale tutore e delle altre figure significative*".

- Ogni volta che il curatore fissa un incontro con il proprio assistito, dovrà quindi valutare **le condizioni migliori** in cui farlo, tenuto conto delle caratteristiche di quel minorenne e delle circostanze del caso, in particolare delle condizioni di vita e del tipo di collocamento del proprio assistito.

IL LUOGO DELL'INCONTRO CON IL MINORE

La scelta del luogo ove incontrare il minore dovrà in particolare tener conto della sua età e del suo tipo di collocamento:

- se il bambino si trova in una casa famiglia o in una comunità, soprattutto se in tenera età, il curatore potrà incontrarlo **presso la struttura**, avendo così la possibilità di fare esperienza diretta del suo contesto di vita quotidiana, di osservarne le modalità di interazione e potendo richiedere alle persone che si occupano del suo accudimento eventuali chiarimenti e informazioni aggiuntive sulle sue condizioni;
- se il minorenne si trova presso la propria famiglia di origine o presso una famiglia affidataria o collocataria, è sempre preferibile che il curatore lo incontri **in un luogo neutro**, ad esempio la sede dei Servizi socio-sanitari: la scelta di un luogo neutro meglio consente infatti al curatore di trovare le condizioni idonee a mantenere l'autonomia che deve preservare nei confronti di tutte le parti in causa, che comunque il curatore non può incontrare personalmente quando assistiti da altri avvocati (v. art. 41, comma 2, Codice Deontologico Forense).
- se il minorenne è un adolescente o un preadolescente può essere opportuno che il curatore organizzi l'incontro **presso il proprio studio**, potendo ciò gratificare il ragazzo e contribuire a riservargli tutta l'attenzione che gli è dovuta, come previsto dalle **Linee Guida delle Camere minorili**:

> (**Linee Guida U.N.C.M. n. 12**) "*il curatore speciale del minore ultra-dodicenne incontra il minore, preferibilmente presso il proprio studio, a meno che ciò non sia in contrasto con il migliore interesse del medesimo*".

LE PERSONE CON LE QUALI INCONTRARE IL MINORE

(**Linee Guida U.N.C.M. n. 11**) *"il curatore speciale del minore infra-dodicenne valuta con il tutore se esistente, con gli operatori dei servizi, con l'eventuale terapeuta o le altre figure significative…l'opportunità della loro presenza al colloquio, nonché di quella del proprio eventuale Consulente"*.

In base all'età del minorenne, può essere opportuno che all'incontro con il curatore presenzino anche altri operatori:

- **nella prima infanzia (sino ai 3 anni)**, l'incontro dovrà avvenire preferibilmente con l'operatore di riferimento, ad. es. l'educatore che si occupa dell'accudimento del bambino e che è abituato a interagire con lui, meglio se esperto di psicologia infantile e quindi in grado di aiutare il curatore a decifrare il linguaggio del minore;
- **da 4 a 7 anni**, è opportuno incontrare il bambino con l'operatore di riferimento, che lo conosce e lo segue, possibilmente con l'esperto in psicologia dell'età evolutiva, che agevoli l'interazione del curatore con lui;
- **da 8 a 12 anni (eventuale capacità di discernimento)**, è opportuno incontrare il bambino preferibilmente con l'operatore che lo conosce e lo segue, possibilmente con l'esperto in psicologia, che faciliti il colloquio diretto del curatore con il minore, aiutandolo anche nella comprensione della sua capacità di discernimento;
- **da 12 a 18 anni (presunta capacità di discernimento)**, l'incontro tra il curatore e il suo assistito dovrà avvenire preferibilmente in forma diretta e riservata: ciò è raccomandabile al fine di instaurare una relazione di fiducia con il ragazzo, salvo che questi non voglia altrimenti. La presenza dell'operatore, se del caso un esperto di psicologia che assista al colloquio, potrà essere solo eventuale ovvero limitata ai casi che la richiedano (ad es. in presenza di ritardi, deficit o problemi psichici del ragazzo).

GRAZIE

PER L’ATTENZIONE